



**Associazione Culturale Islamica di Quarto
d'Altino**



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 18.00 presso la sede Sociale, espressamente convocata, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Riforma del Terzo Settore: Adeguamento dello statuto
2. Organizzazione dell'evento intitolato "Dialogo cristiano islamico: La famiglia e la sfida nell'educare";
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente **Mohamed Amrani** rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 24 soci, come risulta dall'allegato registro presenze.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che in relazione alla normativa che regola il terzo settore (d.lgs. 117/2017), l'assemblea è tenuta ad approvare le norme inderogabili. Gli associati hanno visionato ed approvato lo statuto adattato alla normativa che disciplina il terzo settore.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ha informato l'assemblea dell'evento che l'associazione organizzerà il giorno 18-01-2020 in collaborazione con il Comune di Quarto d'Altino. L'evento intitolato "Dialogo cristiano islamico: La famiglia e la sfida nell'educare", che vedrà come relatori l'Imam **Kamel Layachi** e il parroco don **Gianpietro Lauro** e come presentatrice la dott.ssa **Marta Artico**. Inoltre, è stato discusso il modo in cui verrà organizzato l'evento e sono state scelte le persone che si occuperanno di ogni specifica mansione.

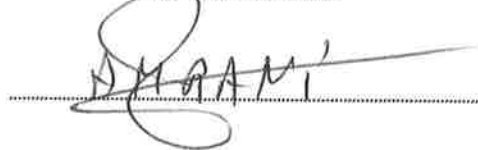
Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 20.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Reg. II

29/10/2020

Euro

ESSENTE

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

4410 serie 3 A PRIVATI

Conformi al Modello

IL FUNZIONARIO (*)

Giovanni Weiss

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amileone

**Associazione Culturale Islamica
di Quarto d'Altino**

الجمعية الثقافية الإسلامية لقرط دالتينو

Via Pasconi, 26/B/3 - 30020 Quarto d'Altino (VE)
Tel. 388.442267 - associazioneculturaleislamica@hotmail.it
Codice Fiscale 93041680278



REGIONE DEL VENETO

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

denominata

Associazione Culturale Islamica di Quarto d'Altino APS

ART.1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale, nel rispetto del d.lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

**<< ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA DI QUARTO D'ALTINO
APS >>**

con sede in via G. Pascoli, 26/B/3-30020 Quarto d'Altino (VE).

ART.2 – (Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
3. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117.
4. I proventi delle attività non possono essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
5. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - a) Favorire i percorsi verso una cittadinanza attiva rafforzando la conoscenza reciproca tra culture e tradizioni diverse, promuovendo la cultura del dialogo, della solidarietà e della giustizia tra tutti i cittadini attraverso lo scambio culturale, la partecipazione sociale, la vicinanza civile all'interno di un quadro di rispetto e di integrazione. Come da lettera I e R del comma 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017;
 - b) Educare alla cultura della legalità, del volontariato, dell'altruismo e della cittadinanza attiva attraverso iniziative socio-culturali e con ogni mezzo consentito dall'ordinamento giuridico Italiano. Come da lettera V del comma 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017;
 - c) Rendere effettivo l'inserimento dei musulmani nella società Italiana, facendo salva la loro fede, identità, cultura, tradizione ed ubicazione. Come da lettera I e R del comma 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017;

- d) Promuovere, per i giovani e per i meno giovani, attività di tipo ricreative, aggregative, alfabetizzazione, prevenzione dalla devianza, dalla tossicodipendenza e sportive. Come da lettera D e T del comma 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017;
 - e) Istituire e gestire club, biblioteche, riviste e pubblicazioni di vario genere, centri giovanili e corsi di formazione. Come da lettera D del comma 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017;
 - f) Sensibilizzare l'opinione pubblica Italiana sui problemi del sud del mondo promovendo iniziative concrete di sostegno e di cooperazione internazionale allo sviluppo. Come da lettera N del comma 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017;
 - g) Collaborare con altre associazioni, enti e similare in Italia e all'estero le cui forme legali e finalità non siano in contrasto con il presente statuto;
 - h) Unire e avvicinare le famiglie organizzando feste, gite, spettacoli, mostre e azione di sostegno per i nuclei più bisognosi. Come da lettera U del comma 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017;
 - i) Sensibilizzare le istituzioni locali e regionali circa gli ostacoli all'integrazione degli immigrati di cultura islamica. Come da lettera R del comma 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017;
 - j) Fornire un servizio di mediazione sanitaria e socio-culturale a tutti gli immigrati. Come da lettera C del comma 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/17.

ART.3 – (Ammissione)

1. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l'Assemblea.
3. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
4. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
6. Ci sono tre categorie di soci:
 - ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
 - sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
 - benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART.4 – (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'associazione;
 - c. votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
 - e. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
2. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART.5 – (Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART.6 – (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (o al consiglio direttivo).
2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART.7 – (Gli organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - **Assemblea dei soci;**
 - **Consiglio direttivo;**
 - **Presidente.**
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART.8 – (L'Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 – (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - **determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;**
 - **approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;**
 - **nomina e revoca i componenti degli organi sociali;**
 - **nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;**

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;**
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART.10 – (Validità dell'Assemblea)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. **Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.**
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; **scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.**

ART.11 – (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da 13 membri eletti dall'assemblea tra i propri soci componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.2 mandati.
4. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 – (Presidente)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART.13 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. Quote e contributi degli associati;
- b. Donazioni e lasciti testamentari;
- c. Ogni altro tipo di entrate ammessi ai sensi del d.lgs. 117/2017.

ART.14 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.15 – (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.16 – (Bilancio Sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d.lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.17 – (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

ART.18 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

ART.19 – (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART.20 – (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.21 – (Norma Transitoria)

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

